



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PIER LUIGI FAUSTI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Il cliente afferma che:

in data 19.01.2012, ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 451630, estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2015, senza retrocessione integrale degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione.;

la sentenza della CGUE dell'11/09/2019, causa C-383/18, ha stabilito che in sede di estinzione anticipata spetta al cliente una proporzionale restituzione di tutte le spese associate al prestito, indipendentemente dalla loro natura up-front o recurring;

le sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale;

dopo aver esperito infruttuoso reclamo, il cliente ha proposto ricorso chiedendo, sulla base di una tabella con specifica indicazione delle voci di costo, il rimborso della somma complessiva di Euro 390,75 - oltre interessi legali dalla data della messa in mora, oltre ad Euro 320,00 per spese di lite.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

in data 19.01.2012 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 451630, per un importo di €. 9.600,00, da restituire in 60 rate uguali e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

consecutive di €. 160,00 ciascuna, estinto anticipatamente il 26.03.2015;

in sede di estinzione anticipata ha stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito;

per quanto attiene alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza distinzione tra costi recurring ed upfront), va evidenziato che la normativa nazionale, anche attraverso gli orientamenti di Vigilanza della Banca d'Italia, ha già fatto proprie le considerazioni esposte dalla Corte;

il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e l'art. 125 sexies Tub non generano le ambiguità rilevate dalla Corte e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto;

l'intermediario ha già da tempo adeguato la formulazione dei propri contratti alle previsioni normative e regolamentari.

la formulazione della documentazione contrattuale indica chiaramente e in modo trasparente i costi rimborsabili e non;

le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal cliente sarebbero up front;

per quanto attiene agli oneri assicurativi, la Compagnia assicuratrice ha già rimborsato la quota parte del premio assicurativo, per un importo di €. 69,74, a mezzo bonifico bancario del 04.05.2015;

la banca ha provveduto ad integrare tale somma corrispondendo l'ulteriore importo di €. 85,01, calcolato secondo il criterio del pro rata temporis, oltre la somma di €. 20.00 per le spese di presentazione del ricorso.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso e la cessazione della materia del contendere con riguardo alla ripetizione della quota parte del premio assicurativo.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi up-front e recurring e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"; inoltre "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, la medesima decisione citata dispone che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.



Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi recurring, mentre altri sono da considerarsi up front.

Pertanto il ricorso merita accoglimento secondo il seguente prospetto (al netto di quanto eventualmente già versato dalla compagnia assicuratrice o dall'intermediario stesso, come da quest'ultimo dichiarato, senza che risulti agli atti conferma da parte del ricorrente):

Importo del prestito	€ 7.975,35	Tasso di interesse annuale	7,55%
Durata del prestito in anni	5	Importo rata	160,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	40,00%
Data di inizio del prestito	31/03/2012	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	17,62%

rate pagate	36	rate residue	24	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni accessorie				240,00	Upfront	17,62%	42,28		42,28
Spese fisse				350,00	Upfront	17,62%	61,66		61,66
Polizza vita				386,88	Recurring	40,00%	154,75		154,75
Totale				976,88					258,69

L'importo come sopra calcolato non coincide con la somma originariamente richiesta dal cliente per avere questi applicato il criterio pro rata temporis all'intero ammontare delle commissioni.

Gli interessi legali sono riconosciuti come da orientamento costante dal reclamo al saldo. Come da orientamento costante, non vengono riconosciute le spese legali stante la serialità della questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 258,69 al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA